Zeitschrift: Unsere Kunstdenkmäler : Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Nos monuments d'art et d'histoire : bulletin destiné aux membres de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse = I nostri monumenti storici : bollettino per i membri della Società di Storia dell'Arte in Svizzera

Herausgeber: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Band: 38 (1987)

Heft: 1

Artikel: Rapporti di parentela e di collaborazione tra la protezione del patrimonio culturale e la conservazione dei monumenti storici

Autor: Antonietti, Aldo

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-393700

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Denkmalpflege ist Zusammenarbeit

Aldo Antonietti

Rapporti di parentela e di collaborazione tra la protezione del patrimonio culturale e la conservazione dei monumenti storici

1. Rapporti di parentela tra la protezione del patrimonio culturale e la conservazione dei monumenti storici

Il termine di «protezione della natura e del paesaggio» (corrispondente all'accezione tedesca, più precisa, di «Natur- und Heimatschutz») figura dal 1962 all'articolo 24sexies della nostra Costituzione federale. Esso può essere considerato di uso comune nella lingua corrente, ma una descrizione precisa del suo contenuto e una definizione ufficiale non esistono. L'accezione del termine deve perciò essere dedotta – oltre che dal suo significato letterale – dalle disposizioni legali di applicazione vigenti e per il resto dalla pratica (vedi Ludwig von Moos[1]). In tal senso Theo Hunziker[2] formula per la protezione della natura e del paesaggio la definizione seguente: «Con ‹protezione del paesaggio in senso globale› si indicano tutte le iniziative volte a proteggere a lungo termine le componenti naturali e culturali del paesaggio, sia a livello spaziale, sia a livello di oggetti singoli», mentre per la sua componente «protezione del patrimonio culturale» (corrispondente al termine tedesco di «Heimatschutz») scrive: «La ‹protezione del patrimonio culturale› ha lo scopo principale di conservare l'aspetto caratteristico delle località, i monumenti culturali ed i luoghi storici, compresi i loro dintorni, come pure i paesaggi culturali ed i siti (l'aspetto spaziale della protezione del patrimonio culturale)...».

Secondo il messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 24sexies per la protezione della natura e del paesaggio, del 19 maggio 1961 (FF I 1961, p. 667), non è possibile elencare compiutamente «ciò che deve fare oggetto di una protezione perfettamente adeguata alle condizioni moderne. La breve enumerazione ... ha dunque un valore soltanto indicativo; essa comprende, con una forma generalissima, i paesaggi e gli abitati, in quanto degni di particolare protezione, e si precisa poi, in un breve elenco, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali, non già per restringere a questi oggetti la protezione ma, piuttosto, per indicare ch'essa si deve estendere a tutto quanto abbia un carattere particolare».

Praticamente lo stesso può essere detto della conservazione dei monumenti storici, oggi centenaria e quindi con una tradizione già fortemente consolidata. Se ci si richiama al relativo decreto federale del 30 giugno 1886, la stessa riguarderebbe le antichità d'interesse nazionale, gli scavi archeologici, i monumenti d'importanza storica o artistica e le collezioni archeologiche cantonali. Ai sensi del decreto federale del 14 marzo 1958, per monumenti storici si intendono invece immobili (o parti degli stessi) importanti dal punto di vista archeologico, artistico o storico. Secondo il messaggio del 19 maggio 1961 già citato (FF I 1967, p. 661), «la cura dei monumenti storici comprende i restauri, la ricerca archeologica, gli scavi, i rilievi e il ricupero di oggetti o di parti di oggetti immobili importanti dal punto di vista della storia dell'arte e della storia generale». Nello stesso tempo, esso sottolinea i rapporti di stretta parentela esistenti tra le due attività in parola, scrivendo testualmente: «Vi è un'affinità molto accentuata fra la nozione di protezione della natura e del paesaggio, nel senso dell'articolo costituzionale proposto, e la conservazione dei monumenti storici promossa dalla Confederazione in virtù del decreto federale del 14 marzo 1958... Ai sensi dell'articolo proposto, curare e conservare dei luoghi storici e dei monumenti equivale a proteggere il paesaggio. È pertanto evidente che la conservazione dei monumenti storici e la protezione dei luoghi che albergano monumenti storici sono due nozioni parallele che talora, in un certo senso, si identificano...»

Si può quindi osare di tirare la conclusione che la conservazione dei monumenti storici è un settore particolare della protezione della natura e del paesaggio in senso lato, più specificatamente della protezione del patrimonio culturale, che per tradizione si occupa in primo luogo della conservazione originale di immobili importanti dal punto di vista artistico, architettonico o storico e dove le esigenze del restauro secondo criteri conformi all'epoca e allo stile dell'oggetto prevalgono sulle eventuali necessità d'uso dello stesso. La conservazione dei monumenti storici attribuisce quindi un'importanza primordiale al valore intrinseco dell'immobile, senza peraltro trascurare il suo valore ambientale e paesaggistico. In un lavoro di licenza (inedito) della Facoltà di diritto dell'Università di Berna Rolf Ziegler giunge del pari alla conclusione che il concetto di monumento storico nel senso del decreto federale del 14 marzo 1958 è contenuto integralmente nello stesso termine dell'articolo costituzionale 24^{sexies}.

2. Collaborazione tra la protezione del patrimonio culturale e la conservazione dei monumenti storici

Conformemente ai rapporti di parentela dimostrati nel capitolo precedente, si può dire che la conservazione dei monumenti storici ha pure ottenuto una incontestabile base costituzionale nel 1962, con l'articolo 24^{sexies} riguardante la protezione della natura e del paesaggio. In tal modo, gli obblighi e doveri e gli strumenti precisati nella legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del

paesaggio (LPN; RS 451) valgono per entrambe le attività. Del pari, le due Commissioni federali esistenti – quella dei monumenti storici e quella per la protezione della natura e del paesaggio – vengono designate quali organi consultivi del Consiglio federale nello stesso articolo 25 della legge citata.

Circa la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra le due attività, il messaggio del 12 novembre 1965 per un disegno di legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (FF III 1965, p.84) scrive molto semplicemente, riferendosi alle perizie delle due commissioni specializzate citate: «La determinazione dei campi d'attività dell'una protezione e dell'altra può essere lasciata alla buona collaborazione delle due Commissioni, e occorrendo, essere regolata nell'ordinanza d'esecuzione.»

E in effetti, la collaborazione tra le Commissioni ma anche tra le due strutture amministrative corrispondenti – la Sezione arti e monumenti storici presso l'Ufficio federale della cultura e la Divisione per la protezione della natura e del paesaggio presso l'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio – ha funzionato egregiamente finora, senza dar luogo a problemi di competenza o altro degni di menzione. Così, la disposizione all'articolo 9 dell'ordinanza del 27 dicembre 1966 di esecuzione della LPN – secondo cui le controversie circa l'attribuzione d'un affare ad una delle Commissioni vengono decise definitivamente dal Capo del Dipartimento federale dell'interno – è rimasta finora lettera morta e tale resterà, ne siamo convinti, anche in futuro.

Nella pratica corrente, i casi concreti più importanti – dove un'attribuzione non risulta chiaramente dai rispettivi oggetti – vengono discussi in comune tra gli uffici delle due Commissioni rispettivamente tra collaboratori dei due organi amministrativi. Per casi meno importanti ci si limita all'invio reciproco dei rispettivi progetti, al fine di un preavviso scritto o orale. Quando si tratta di eseguire perizie – obbligatorie o facoltative – su compiti della Confederazione ai sensi degli articoli 7 e 8 LPN, non è raro il caso della nomina di delegazioni peritali miste. Lo stesso vale per gli analoghi preavvisi dati dagli organi amministrativi. Specialisti delle due attività collaborano all'allestimento dei reciproci inventari federali secondo l'articolo 5 LPN. Le decisioni – di approvazione o anche di reiezione – riguardanti domande di sussidiamento per misure di conservazione di oggetti meritevoli di protezione vengono infine comunicate anche all'altra parte, in modo da garantire la costante informazione reciproca ed evitare quindi eventuali tentativi d'abuso.

Una particolarità di questa collaborazione merita ancora di essere ricordata: gli interventi diretti della Confederazione per la salvaguardia di monumenti storici d'importanza nazionale – tramite l'acquisto, rispettivamente l'espropriazione di fondi, il finanziamento di fondazioni e il decreto di misure cautelative temporanee ai sensi degli articoli 15 e 16 LPN – sono stati finora realizzati e anche finanziati dagli organi della protezione della natura e del paesaggio su richiesta e con la consulenza di quelli della conservazione dei monumenti storici.

Note

[1] VON MOOS, LUDWIG. Die Eidgenössische Natur- und Heimatkommission vor den Aufgaben unserer Zeit (documenta helvetica 9/1973).

[2] HUNZIKER, THEO. La protezione del paesaggio nella Svizzera – Messa in pratica in uno stato federale (Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Berna, Pubblicazione N° 1 1982).

Indirizzo dell'autore

Aldo Antonietti, dipl. Forstingenieur und Dr. ès sc. der ETH-Z, Leiter der Abteilung für Natur- und Heimatschutz beim Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz, Postfach 1987, 3001 Bern

HANS GATTIKER

Heimatschutz und Denkmalpflege: Gemeinsamkeiten – Unterschiede

Am Anfang war die Denkmalpflege. Sie setzte sich «Erhaltung und Erwerbung vaterländischer Alterthümer», wie der betreffende Bundesbeschluss von 1886 betitelt ist, zum Ziel, im weiteren «Ausgrabungen und Erhaltung historisch oder künstlerisch bedeutsamer Baudenkmäler», dies neben den Bemühungen auch um bewegliche Antiquitäten. Es ging also um die Pflege vorhandener Werte.

Diese erscheint auch in der knapp zwanzig Jahre später erfolgten Gründungsdeklamation des Schweizer Heimatschutzes (SHS), doch bezeichnet dieser als eine weitere Hauptaufgabe der Vereinigung, «dahin zu wirken, dass der junge Techniker nach der ästhetischen Seite hin ausgebildet wird», was offensichtlich in die Zukunft weist.

Selbst in umfassender Bedeutung bezeichnet der Begriff «Denkmäler» Gegenstände mit bestimmten Charakteristiken, wo hingegen der Ausdruck «Heimat» nur im Zusammenhang mit der Erlebniswelt einzelner oder mehrerer Menschen eine Aussagekraft erhält. Diese Unterscheidung zeigt sich auch im Zweckartikel der SHS-Statuten, der u.a. die «Sicherstellung bester Umwelt- und Lebensbedingungen» als Anliegen nennt und die Denkmalpflege unter den zielverwandten Bestrebungen aufzählt. Allerdings verfolgt der SHS sein statutarisches Ziel (neben eher symbolischen Restaurierungsbeiträgen) durch Information und Beratung im Bereich von Raumplanung und Bautätigkeit, welche beiden Disziplinen sich sehr konkret und durchschlagend (positiv wie auch tatsächlich) auf Denkmalpflegeinteressen auswirken können. Heimatschutz bildet oder schafft somit für die Denkmalpflege einen gedanklichen Hintergrund, der weit über das Künstlerische und Ästhetische hinausreicht und demzufolge auch weitere Kreise in die Verantwortung miteinbezieht.

Wer zahlt, befiehlt. Demzufolge hat der Heimatschutz wenig zu befehlen. Als Verein engagierter Bürger aller Schichten und Berufe, mit einer winzigen Geschäftsstelle ausgestattet und fast ausschliesslich von freiwillig gespendeten Mitteln abhängig kann der SHS fast nur aufrufen, hinweisen und – leider oft genug – anklagen. In Fällen,